

Posizione n. 0106492-23

N. 45.317 di repertorio

N. 24.145 di raccolta

VERBALE D'ASSEMBLEA

(Esente da bollo ai sensi del comma 5 dell'articolo 82 del Dlgs 117/2017)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il giorno sette del mese di maggio

(7 maggio 2023).

In Carugate, nella casa in Via San Giovanni Bosco s.n., presso l'Auditorium "Don Enrico de Gasperi" della "BCC MILANO", alle ore nove e trenta minuti.

Avanti a me, **GIUSEPPE GALLIZIA**, Notaio in Sant'Angelo Lodigiano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il signor:

- **TRESOLDI CARLO VINCENZO**, nato a Carugate (Milano) l'1 luglio 1946, domiciliato per la carica in Milano, Via Vettabbia n. 4, cittadino italiano.

Detto comparante, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio Generale della Associazione

"CROCE BIANCA MILANO, Organizzazione di Volontariato (ODV)"

Ente giuridico riconosciuto con sede in Milano, Via Vettabbia n. 4, iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Lombardia al n. 556, codice fiscale 03428670156, e iscritto al REA al n. MI-1724177, associazione di volontariato già iscritta nel Registro Generale del Volontariato al foglio 329 progr. 1311 (sociale) oggi iscritta nel Registro Nazionale del Terzo Settore in data 29 settembre 2022 Raccolta Generale n. 6825.

Il comparante quindi, nell'indicata qualità, dichiara e dà atto che, con avviso inoltrato a tutti gli aventi diritto nei modi previsti dal vigente statuto in data 21 aprile 2023 per oggi, in questo luogo e per le ore 8,30, è stata convocata in unica convocazione, l'assemblea degli associati della predetta associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Assemblea Ordinaria: Saluto del Presidente Generale e momento di preghiera

- Inizio lavori Assemblea Straordinaria per : Approvazione modifiche statutarie

- Proseguo lavori Assemblea Ordinaria:

* Relazione del bilancio unitario 2022

* Relazione di bilancio 2022 del Revisore dei Conti

* Relazione Organo di Controllo

* Nomina nuovo Componente Organo di Controllo

* Approvazione bilancio 2022

* Relazione Commissione Disciplina

* Relazione Organismo di Vigilanza

* Varie ed eventuali

A termini di statuto assume la presidenza dell'assemblea il comparante nell'indicata qualità e, previo accertamento di identità e legittimazione degli intervenuti, attesta che:

a) della Giunta Esecutiva oltre ad esso Presidente sono presenti tutti i

REGISTRATO A

LODI

Il 12 maggio 2023

al n. 3320 serie 1T

Euro 200,00

membri, ad eccezione della Vice Presidente, signora Paola Erba;

b) per l'Organo di Revisione è presente la dottoressa Olcelli Rossana Giuseppina;

c) per l'Organo di Controllo è presente il Presidente, signor Vergani Ferruccio;

d) sono infine presenti 243 (duecentoquarantatré) aventi diritto di voto, su un totale di 276 (duecentosettantasei) Grandi Elettori, in rappresentanza di 4.034 (quattromilatrentaquattro) associati aventi diritto di voto in quanto delegati dalle singole Sezioni di cui è composta l'Associazione, il tutto come risulta dal Riepilogo - Assemblea Generale che si allega al presente atto sotto la lettera "A" del presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale, e

pertanto dichiara la presente assemblea validamente costituita a seguito della formale convocazione sopra citata e chiama me Notaio a redigere il relativo verbale.

Aderendo a tale richiesta, io Notaio do atto che l'assemblea si svolge come segue.

Il Presidente, passando alla trattazione della Parte straordinaria dell'ordine del giorno, in quanto la parte ordinaria sarà verbalizzata in separata sede, espone ai presenti la necessità di modificare alcuni articoli del vigente statuto, mantenendo fermi la denominazione, la sede ed oggetto sociale, modifiche che sottopone in bozza all'approvazione dell'assemblea.

L'assemblea quindi, con il voto unanime

DELIBERA

anzitutto di giustificare l'assenza della Vice Presidente della Giunta Esecutiva e del signor Ruggeri Fabio, membro dell'Organo di Controllo

1) di modificare l'articolo 6 del vigente statuto come segue:

"ARTICOLO 6

Il presente Statuto è integrato dai seguenti Regolamenti, predisposti ed aggiornati dalla Giunta Esecutiva, sottoposti all'esame e all'approvazione del Consiglio Generale:

1. Regolamento Elettorale;
2. Regolamento Generale del Corpo Volontario;
3. Regolamento Amministrativo;
4. Regolamento di Disciplina
5. Ogni altro regolamento che si ritenga opportuno istituire per disciplinare un particolare settore."

2) di modificare l'articolo 23 del vigente statuto come segue

"ARTICOLO 23

I compiti del Consiglio Generale sono:

- a) promuovere iniziative nell'interesse dell'Associazione;
- b) esaminare il Bilancio Associativo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- c) predisporre ed approvare i Regolamenti di cui all'art. 6;
- d) designare, su proposta del Presidente Generale, i rappresentanti dell'Associazione presso altri enti o uffici;
- e) decidere motivatamente in via definitiva sull'espulsione dei Soci;
- f) sostituire i membri della Giunta Esecutiva dimissionari (in numero massimo di tre per ciascun mandato) o defunti;
- g) deliberare sulle richieste di costituzione di nuove Sezioni;

- h) nominare il Direttore Sanitario Generale;
 - i) designare i componenti della Commissione di Disciplina;
 - j) accettare eredità e conseguire legati."
- 2) di modificare l'articolo 26 del vigente statuto come segue

"ARTICOLO 26

I compiti della Giunta Esecutiva sono:

- a) perseguire la sana e prudente gestione dell'Associazione;
- b) porre in atto tutto quanto necessario per dare esecuzione alle decisioni del Consiglio Generale;
- c) promuovere iniziative nell'interesse dell'Associazione e sottoporle, se necessario, al successivo Consiglio Generale;
- d) svolgere ogni altra attività, anche di competenza del Consiglio Generale e su delega di quest'ultimo;
- e) deliberare lo scioglimento del Consiglio di Sezione e procedere alla nomina di un Commissario Straordinario;
- f) esercitare le funzioni di Giudice d'Appello sulle decisioni della Commissione di Disciplina che abbiano comportato sanzioni diverse dall'espulsione;
- g) sostituire i Consiglieri eletti dimissionari o defunti (in numero massimo di due per ciascun mandato) attingendo in ordine progressivo dalla lista dei non eletti."

- 3) di modificare l'articolo 34 del vigente statuto come segue

"ARTICOLO 34

E' compito del Consiglio di Sezione:

- a) esaminare i Bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di Sezione;
- b) decidere dell'ammissione dei Soci;
- c) sostituire i Consiglieri eletti dimissionari o defunti (in numero massimo di due per ciascun mandato) attingendo in ordine progressivo dalla lista dei non eletti;
- d) sostituire i Grandi Elettori dimissionari o defunti attingendo in ordine progressivo dalla lista dei non eletti;
- e) deliberare sulla costituzione di Delegazioni nell'ambito del territorio della Sezione;
- f) nominare il Direttore Sanitario di Sezione.

Il Consiglio di Sezione può designare fra i Soci propri consulenti, con incarichi specifici non previsti dal presente Statuto, che rispondono del loro operato al Consiglio di Sezione medesimo."

- 4) di modificare l'articolo 39 del vigente statuto come segue

"ARTICOLO 39

Il Presidente di Sezione.

Rappresenta la Sezione localmente sul territorio di competenza, dà esecuzione ai deliberata dell'Assemblea e del Consiglio di Sezione, vigila e coordina le funzioni degli uffici della Sezione.

In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente di Sezione.

Il Presidente di Sezione, inoltre, unitamente al Tesoriere di Sezione, risponde della sana e prudente gestione delle risorse associative sezionali.

E' inoltre tenuto a verificare che ciascuno rispetti, nell'ambito della Sezione e della sua gestione, le norme statutarie e regolamentari interne nonché

quelle civili, penali, amministrative e fiscali dello Stato, ivi comprese quelle sulla sicurezza.

Delle proprie attività risponde agli Organi Centrali dell'Associazione, fornendo tutte le informazioni e tutta l'assistenza atte a rendere possibile agli stessi di dare corso a tutti gli adempimenti cui sono tenuti."

5) di modificare l'articolo 45 del vigente statuto come segue:

"ARTICOLO 45

Le sanzioni disciplinari, da adottarsi - con motivazione scritta, espressa in termini sintetici - a carico degli Associati, sono:

- a) l'ammonimento;
- b) la sospensione temporanea da ogni attività sociale con o senza la possibilità di frequentare i locali dell'Associazione;
- c) l'espulsione dall'Associazione.

Gli Organi disciplinari dell'Associazione sono i seguenti:

- a) il Consiglio Generale;
- b) la Commissione di Disciplina;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) i Consigli di Sezione;
- e) il Comandante Generale;
- f) i Comandanti di Sezione.

La Commissione di Disciplina è composta da membri designati, fra i Soci, dal Consiglio Generale ed è unica per tutta l'Associazione; i suoi componenti durano in carica fino a dimissioni.

La Commissione di Disciplina esercita un discreto controllo affinché tutti gli organi disciplinari inferiori compiano il loro dovere, ivi compreso quello di infliggere sanzioni.

A tale scopo essa è munita di ogni più opportuno potere ivi compreso quello ispettivo e quello di farsi rilasciare copie dei provvedimenti disciplinari.

Le norme che ordinano sia gli Organi che i provvedimenti disciplinari sono contenute nel Regolamento di Disciplina di cui all'art. 6."

6) di delegare infine il Presidente dell'assemblea ad apportare al presente verbale le modifiche eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nei competenti Registri Pubblici

Al fine del conseguente deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, delegando il notaio verbalizzante a tale incombenza, il presidente dell'assemblea da ultimo mi presenta il testo integrale dello statuto comprendente le modifiche sopra deliberate, statuto che si allega al presente verbale sotto la lettera "**B**" previa lettura fatta da me Notaio.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea è sciolta alle ore dieci e quindici minuti per proseguire i lavori sulla parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato sotto la lettera "A".

Di quest'atto io Notaio ho dato lettura al comparente, che lo approva.

Scritto da me e persone di mia fiducia su due fogli per sette facciate fin qui e sottoscritto alle ore dieci e venti minuti.

F.to TRESOLDI CARLO VINCENZO

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

Tutti hanno in v. per. from the VIII
Paula Erbe hus.

Dalla Roma w. o. c. e. e. p. in Roma
et. r. e. n. s. i. a.

Allegato "B" al n. 45317/24145 di repertorio

STATUTO

TITOLO 1 DENOMINAZIONE

ARTICOLO 1

È costituita, con sede in Milano, via Vettabbia n. 4, un'Associazione Volontaria di Pronto Soccorso e Pubblica Assistenza denominata

"CROCE BIANCA MILANO, Organizzazione di Volontariato (ODV)".

A far tempo dall'Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, alla denominazione sarà associato anche l'acronimo "ETS" (Ente del Terzo Settore).

L'Associazione "appartiene" ai soci aderenti che ne determinano l'organizzazione e il governo attraverso gli strumenti previsti nella struttura rappresentativa contemplata nel presente Statuto.

L'Associazione non ha fini di lucro e tutte le prestazioni degli aderenti, nonché l'esercizio delle cariche e l'esecuzione degli incarichi associativi, sono a titolo gratuito.

TITOLO 2 SEDE - ATTIVITA' - REGOLAMENTI

ARTICOLO 2

L'Associazione è apartitica e si ispira al messaggio della Chiesa Cattolica, improntando la propria attività ai principi di carità e fraternità cristiana.

Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore della Società Civile di attività di interesse generale, anche attraverso il soccorso portato a sollievo delle necessità morali e materiali dei Fratelli.

Lo strumento di tale azione viene identificato in tutti gli aderenti che si ispirano al motto sociale "Ama il prossimo tuo come te stesso", che partecipano attivamente alla vita associativa e che riconoscono come necessaria una preparazione etica e tecnica, da mantenere vive attraverso una formazione permanente, da attuare previamente all'interno dell'Associazione.

ARTICOLO 3

1. L'Associazione svolge nell'interesse generale le seguenti attività:

- interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, consistenti nel

- trasporto di ammalati e feriti e personale sanitario;

- trasporto di organi, sangue, tessuti ed emoderivati;

- assistenza di pronto soccorso, infermieristica, medica e chirurgica ad ammalati, infortunati, persone diversamente abili ed anziani, sia in strutture mediche ed ospedaliere sia presso il domicilio;

- interventi e servizi sociali anche tramite consegna di beni primari a soggetti deboli o svantaggiati;

- mobilità con mezzi di trasporto adeguati, nonché prestazioni assistenziali, per persone diversamente abili, anziani e pazienti che necessitino di trattamenti medico-sanitari;

- collaborazione attiva ai presidi medici territoriali di continuità assistenziale.

2. In via secondaria e strumentale rispetto all'attività principale di cui sopra, l'Associazione esercita inoltre le seguenti attività:

- promozione, mediante scuole e corsi organizzati dalla Croce Bianca Milano, della formazione tecnica, morale e professionale di tutto il personale dell'Associazione, ed inoltre promuovere ed organizzare corsi per la divulgazione delle norme di primo soccorso;

- partecipazione a manifestazioni sportive amatoriali, professionali e pubbliche che non contrastino con le finalità dell'Associazione;
- svolgere ogni altra attività che si dovesse rendere opportuna nei territori in cui opera l'Associazione e finalizzata al benessere delle persone.

Tutte le attività possono essere svolte anche mediante collaborazione con altri Enti e Associazioni a seguito di appositi accordi nella forma di associazione temporanea di impresa o di scopo o simili.

3. L'Associazione può inoltre raccogliere fondi per finanziare la propria attività anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, ovvero mediante la sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazioni di servizi di modico valore, anche impiegando risorse di terzi, volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza dei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 4

L'Associazione svolge la sua attività prevalentemente nel territorio di Regione Lombardia, può istituire sezioni ovunque, anche a carattere sovraregionale.

ARTICOLO 5

Il vessillo sociale consta di un drappo di seta azzurro chiaro recante nel mezzo una croce bianca sopra uno scudo azzurro scuro e il motto "Ama il prossimo tuo come te stesso".

I nastri azzurri porteranno la dicitura "Croce Bianca Milano" ed il nome della città in cui ha sede la Sezione dell'Associazione.

ARTICOLO 6

Il presente Statuto è integrato dai seguenti Regolamenti, predisposti ed aggiornati dalla Giunta Esecutiva, sottoposti all'esame e all'approvazione del Consiglio Generale:

1. Regolamento Elettorale;
2. Regolamento Generale del Corpo Volontario;
3. Regolamento Amministrativo;
4. Regolamento di Disciplina
5. Ogni altro regolamento che si ritenga opportuno istituire per disciplinare un particolare settore.

TITOLO 3 I SOCI

ARTICOLO 7

Possono far parte dell'Associazione persone di ambo i sessi di provata buona condotta morale e civile, che abbiano compiuto diciotto anni di età.

La domanda di ammissione deve essere inoltrata alla Sezione prescelta dall'aspirante socio utilizzando la modulistica di tempo in tempo vigente.

Il Consiglio di Sezione, previa valutazione dei requisiti, ammette il Socio in Associazione, iscrivendolo nel Registro Soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Sezione deve, entro sessanta giorni, comunicarlo all'aspirante socio fornendone le motivazioni.

L'aspirante socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci la Giunta Esecutiva dell'Associazione, che delibera sulle domande non accolte in occasione della prima convocazione successiva alla ricezione dell'istanza.

ARTICOLO 8

I Soci si distinguono in:

- a) Soci Volontari;
- b) Soci Onorari.

A tutti i Soci appartengono i diritti “fondamentali” previsti dal presente Statuto nonché quelli contemplati nei Regolamenti che accompagnano lo Statuto stesso.

I Soci Volontari ed i Soci Onorari partecipano attivamente alla vita associativa, esercitando l’elettorato attivo e passivo, partecipando alle assemblee sezionali, ovvero all’Assemblea Generale in qualità di membri di diritto o di Grandi Elettori.

Il diritto di voto spetta ai Soci iscritti da quattro mesi nel registro Soci dell’Associazione.

ARTICOLO 9

Sono Soci Volontari coloro che, in regola con il pagamento della quota sociale annuale, svolgono servizi attivi per la Sezione di appartenenza (ovvero per l’Associazione) in qualità di:

- Soccorritori;
- Addetti ai trasporti sanitari e/o sociali;
- Centralinisti ed operatori di Telesoccorso;
- Accompagnatori;
- Aiuti amministrativi;
- Ogni altra attività utile al perseguimento degli scopi associativi.

ARTICOLO 10

Sono Soci Onorari coloro che, già Soci Volontari, non possono più svolgere le attività previste al precedente articolo 9 per sopraggiunti motivi ostativi di età e/o di salute ma che, per particolari meriti o per motivi di personale e particolare affezione agli scopi ed ideali associativi, intendono rimanere in seno all’Associazione.

La qualifica di Socio Onorario, che sostituisce quella di Socio Volontario, è ratificata dal Consiglio di Sezione ed annotata nel Registro Soci dell’Associazione.

I Soci Onorari versano annualmente la quota associativa.

ARTICOLO 11

Ciascuna Sezione può istituire un Gruppo denominato “Giovani per la Croce Bianca Milano”, cui possono aderire, con il consenso dei genitori, coloro che hanno compiuto i sedici anni di età.

Gli appartenenti a detto Gruppo possono partecipare alle attività associative non incompatibili con la loro minore età e segnatamente alle iniziative formative, culturali ed addestrative promosse dall’Associazione.

Ciascuna Sezione può altresì istituire un Gruppo denominato “Amici della Croce Bianca Milano”, nel quale inserire persone ed enti che contribuiscano materialmente allo sviluppo dell’Associazione.

L’Associazione possiede un Albo dei Benefattori nel quale sono iscritti coloro che hanno destinato donazioni o liberalità di cospicuo importo, stabilito dalla Giunta Esecutiva.

L’Aggiornamento dell’Albo dei Benefattori è in capo al Segretario Generale dell’Associazione.

ARTICOLO 12

I Soci hanno diritto di:

- Eleggere gli Organi associativi e di essere eletti negli stessi, essendo iscritti da quattro mesi nel Registro Soci dell’Associazione;

- Frequentare i locali dell'Associazione;
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- Concorrere ad elaborare ed approvare il programma delle attività;
- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- Esaminare i libri sociali, previa richiesta al Presidente Generale;
- Esaminare ed approvare i bilanci di Sezione ed il Bilancio Associativo;
- Ricevere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per attività associative.

I Soci hanno l'obbligo di:

- Accettare e rispettare il presente Statuto, il Patto Associativo e i Regolamenti;
- Svolgere la propria attività associativa verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- Mantenere una condotta ispirata ai principi fondanti dell'Associazione.

ARTICOLO 13

La qualifica di Socio si perde in caso di:

- Dimissioni dall'Associazione;
- Espulsione dovuta ad inosservanza degli obblighi previsti dal precedente art. 12 o per gravi motivi disciplinari;
- Omesso versamento della quota sociale.

Essendo inscindibile la qualifica di Socio dall'aspetto volontaristico che contraddistingue gli aderenti all'Associazione, fatte salve le previsioni di cui all'art. 10, le dimissioni da Socio Volontario configurano la cancellazione dal Registro Soci dell'Associazione.

La perdita della qualifica di Socio è ratificata dal Consiglio della Sezione di appartenenza.

TITOLO 4 LE SEZIONI

ARTICOLO 14

Le premesse per costituire una Sezione di Croce Bianca Milano sono:

- 1) la presenza, nella località in cui deve essere costituita la Sezione, di almeno trentacinque promotori;
- 2) la disponibilità di una sede;
- 3) la garanzia dell'autonomia finanziaria;
- 4) l'accettazione dello Statuto e del Patto Associativo.

Le condizioni di cui sopra saranno vagliate dalla Giunta Esecutiva e portate al vaglio del Consiglio Generale, cui spetta la decisione per la costituzione delle Sezioni e la delimitazione territoriale delle stesse. L'attività delle Sezioni è disciplinata dai Regolamenti associativi.

ARTICOLO 15

Le Sezioni possono costituire nella loro giurisdizione delle Delegazioni.

Le Delegazioni non godono di autonomia gestionale e dipendono giurisdizionalmente dalle Sezioni nel cui territorio sono costituite.

La loro istituzione viene deliberata dal Consiglio di Sezione e resa esecutiva dal Presidente Generale sulla base di una relazione inviata dalla Sezione interessata.

TITOLO 5 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 16

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea Generale;
- b) Il Consiglio Generale;
- c) La Giunta Esecutiva;
- d) L'Ufficio di Presidenza;
- e) L'Organismo di Controllo;
- f) Il Revisore dei Conti;
- g) Le Assemblee dei Soci di Sezione;
- h) I Consigli di Sezione.

TITOLO 6 L'ASSEMBLEA GENERALE

ARTICOLO 17

L'Assemblea Generale è l'organo collegiale supremo e permanente dell'Associazione; essa è composta da tutte le Sezioni che risultino regolarmente costituite al momento della sua riunione.

Le Sezioni partecipano ai lavori dell'Assemblea Generale attraverso le seguenti persone, che esprimono voto deliberativo:

- 1) i Presidenti di Sezione;
- 2) i Segretari di Sezione;
- 3) i Tesorieri di Sezione;
- 4) i Comandanti di Sezione;
- 5) tre propri delegati per ogni cinquanta Soci iscritti nella Sezione (cosiddetti Grandi Elettori).

Tutti gli altri Soci regolarmente iscritti in una delle Sezioni dell'Associazione possono partecipare all'Assemblea Generale, senza diritto di voto.

ARTICOLO 18

L'Assemblea Generale è convocata e presieduta, in via ordinaria e straordinaria, dal Presidente Generale per mezzo di comunicazione indirizzata ai componenti anche per il tramite delle Sezioni, che potranno rendere nota la convocazione con adeguati mezzi di comunicazione oltre che con avviso esposto all'Albo. La convocazione deve essere fatta con preavviso di almeno dieci giorni.

L'Assemblea Generale è normalmente tenuta almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno; deve essere convocata su richiesta della Giunta Esecutiva o del Consiglio Generale o del Revisore dei Conti o dell'Organismo di Controllo o di un terzo dei Consigli di Sezione.

ARTICOLO 19

I compiti dell'Assemblea Generale sono:

- eleggere i componenti della Giunta Esecutiva;
- nominare il Revisore dei Conti;
- nominare i componenti dell'Organismo di Controllo;
- approvare il Bilancio Associativo e il Bilancio preventivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi dell'Associazione e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione o la scissione dell'Associazione.

ARTICOLO 20

L'Assemblea Generale delibera a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei propri componenti con diritto di voto. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per le modifiche statutarie, è comunque necessaria la presenza di almeno tre quarti dei componenti con diritto di voto dell'Assemblea Generale e il voto favorevole della maggioranza di essi.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato con voto favorevole di tre quarti degli associati.

TITOLO 7 IL CONSIGLIO GENERALE

ARTICOLO 21

Il Consiglio Generale è composto dai Presidenti di Sezione (che alle riunioni possono essere sostituiti a tutti gli effetti dai rispettivi Vice Presidenti) e dai componenti della Giunta Esecutiva.

Il Consiglio Generale può invitare - secondo le esigenze - consulenti ed ogni altro membro dell'Associazione o, eccezionalmente, anche estranei, la cui presenza sia ritenuta utile.

ARTICOLO 22

Il Consiglio Generale si raduna almeno quattro volte all'anno ed è convocato e presieduto dal Presidente Generale.

Il Revisore dei Conti può partecipare ai lavori del Consiglio Generale con parere consultivo.

Il Consiglio Generale deve essere convocato quando ne faccia richiesta almeno un Consiglio di Sezione o almeno un terzo dei Consiglieri Generali in carica.

ARTICOLO 23

I compiti del Consiglio Generale sono:

- a) promuovere iniziative nell'interesse dell'Associazione;
- b) esaminare il Bilancio Associativo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- c) predisporre ed approvare i Regolamenti di cui all'art. 6;
- d) designare, su proposta del Presidente Generale, i rappresentanti dell'Associazione presso altri enti o uffici;
- e) decidere motivatamente in via definitiva sull'espulsione dei Soci;
- f) sostituire i membri della Giunta Esecutiva dimissionari (in numero massimo di tre per ciascun mandato) o defunti;
- g) deliberare sulle richieste di costituzione di nuove Sezioni;
- h) nominare il Direttore Sanitario Generale;
- i) designare i componenti della Commissione di Disciplina;
- j) accettare eredità e conseguire legati.

ARTICOLO 24

L'Associazione ha un Assistente Ecclesiastico Generale, nominato dall'Arcivescovo di Milano, al quale è demandata la tutela morale e religiosa dell'Associazione e degli Associati. L'Assistente Ecclesiastico fa parte del Consiglio Generale dell'Associazione con voto consultivo.

All'Assistente Ecclesiastico Generale riferiscono gli Assistenti Ecclesiastici di Sezione, laddove presenti.

TITOLO 8 LA GIUNTA ESECUTIVA

ARTICOLO 25

La Giunta Esecutiva è composta da nove membri eletti dall'Assemblea Generale, dura in carica tre anni, ed è l'Organo di amministrazione dell'Associazione.

I componenti della Giunta Esecutiva devono essere Soci dell'Associazione.

La Giunta Esecutiva elegge nel proprio seno:

- a) il Presidente Generale;
 - b) il Segretario Generale;
 - c) il Tesoriere Generale;
- i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza, nonché
- d) il Comandante Generale.

Ove nella carica di Presidente Generale fosse nominato un Presidente di Sezione, quest'ultimo, in caso di accettazione, dovrà rinunciare alla carica sezionale ed in tale evenienza il Consiglio di Sezione, cooptato un nuovo consigliere, eleggerà il nuovo Presidente.

Gli incarichi di Segretario Generale e di Tesoriere Generale non sono incompatibili con quello di Presidente di Sezione.

La carica di componente della Giunta Esecutiva è incompatibile con il ruolo di Grande Elettore.

La Giunta Esecutiva, inoltre, se lo ritiene necessario, elegge nel proprio seno uno o più Vice Presidenti Generali, senza che tali incarichi creino incompatibilità alcuna con altri incarichi associativi.

La Giunta Esecutiva può designare fra i Soci propri consulenti, con incarichi specifici non previsti nel presente Statuto, che rispondono del loro operato alla Giunta Esecutiva medesima.

La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente Generale, che la convoca quando lo ritiene opportuno, almeno quattro volte all'anno, ovvero quando ne è richiesto da almeno tre dei suoi membri.

Su invito del Presidente Generale, possono assistere alle riunioni della Giunta Esecutiva:

- 1) il Presidente Generale Onorario, qualora nominato;
- 2) l'Assistente Ecclesiastico;
- 3) il Direttore Sanitario Generale;
- 4) consulenti ed ogni altro membro dell'Associazione o, eccezionalmente, anche estranei, la cui presenza sia ritenuta utile.

ARTICOLO 26

I compiti della Giunta Esecutiva sono:

- a) perseguire la sana e prudente gestione dell'Associazione;
- b) porre in atto tutto quanto necessario per dare esecuzione alle decisioni del Consiglio Generale;
- c) promuovere iniziative nell'interesse dell'Associazione e sottoporle, se necessario, al successivo Consiglio Generale;
- d) svolgere ogni altra attività, anche di competenza del Consiglio Generale e su delega di quest'ultimo;
- e) deliberare lo scioglimento del Consiglio di Sezione e procedere alla nomina di un Commissario Straordinario;
- f) esercitare le funzioni di Giudice d'Appello sulle decisioni della Commissione di Disciplina che abbiano comportato sanzioni diverse dall'espulsione;
- g) sostituire i Consiglieri eletti dimissionari o defunti (in numero massimo di due per ciascun mandato) attingendo in ordine progressivo dalla lista dei non eletti.

ARTICOLO 27

I componenti dell'Ufficio di Presidenza sono:

- a) il Presidente Generale;
- b) il Segretario Generale;

c) il Tesoriere Generale;

d) i Vice Presidenti Generali, se nominati ed esclusivamente in caso di assenza del titolare.

I compiti dell'Ufficio di Presidenza sono:

a) assistere il Presidente Generale nell'attuazione della politica associativa deliberata dagli organi competenti;

b) assumere, con efficacia immediata e temporanea, ogni determinazione atta a salvaguardare l'integrità dell'Associazione e l'efficacia della sua azione.

- Ove, ciò facendo, l'Ufficio di Presidenza dovesse esercitare poteri di competenza del Consiglio Generale, tale organo dovrà essere convocato per la ratifica.

- Ove, ciò facendo, l'Ufficio di Presidenza dovesse esercitare poteri di competenza dell'Assemblea Generale, tale organo dovrà essere convocato per la ratifica.

- Ove, infine, l'Ufficio di Presidenza dovesse procedere alla destituzione da un qualsiasi incarico associativo (eccettuato solo quello di un componente della Commissione di Disciplina che non gli compete), dovrà attivare contestualmente gli organi competenti perché provvedano alla nuova elezione od alla nuova nomina nei tempi tecnici strettamente necessari, ove a ciò non ostino paralleli provvedimenti incompatibili come - ad esempio - il commissariamento della Sezione interessata al provvedimento di destituzione.

Nell'esercizio delle facoltà sopra indicate, l'Ufficio di Presidenza è insindacabile e non è obbligato ad esplicitare le proprie motivazioni.

I rimedi al detto operato possono essere fatti valere in sede di ratifica richiedendo che la stessa venga negata, ovvero in sede di sostituzione delle persone destituite, che potrebbero essere nuovamente confermate nell'incarico ove non colpite - nel frattempo - da più gravi, ostativi provvedimenti di natura disciplinare.

TITOLO 9 L'ORGANISMO DI CONTROLLO

ARTICOLO 28

L'Organismo di Controllo è nominato dall'Assemblea Generale ed è composto da quattro membri, scelti anche tra soggetti esterni all'Associazione in possesso dei requisiti professionali previsti; dura in carica tre anni.

Almeno uno dei componenti deve essere scelto fra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.

E' presieduto da un Presidente nominato a maggioranza dei componenti nella riunione di insediamento.

Al fine di poter preservare la necessaria indipendenza, la carica di membro dell'Organismo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

L'Organismo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e sul suo concreto funzionamento.

L'Organismo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; inoltre attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle prescrizioni normative.

Dell'attività dell'Organismo di Controllo viene informata, con cadenza almeno annuale, l'Assemblea Generale.

TITOLO 10 IL REVISORE DEI CONTI

ARTICOLO 29

Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea Generale e può essere scelto anche tra soggetti esterni all'Associazione purché iscritto nel Registro dei Revisori Legali. Dura in carica tre anni.

Vigila sulla correttezza ed adeguatezza del Bilancio Associativo e sulla corretta tenuta delle scritture contabili.

Controfirma il Bilancio Associativo, unitamente al Legale Rappresentante dell'Associazione.

Delle attività del Revisore dei Conti viene informata l'Assemblea in occasione della presentazione del Bilancio Associativo annuale.

Il Revisore dei Conti può avvalersi di collaboratori per le attività di verifica dei Bilanci delle Sezioni, delle quali mantiene la responsabilità.

TITOLO 11 LE ASSEMBLEE DEI SOCI DI SEZIONE

ARTICOLO 30

L'Assemblea di Sezione è costituita dai Soci regolarmente iscritti da almeno quattro mesi prima della data di convocazione dell'Assemblea di Sezione stessa ed a carico dei quali non siano in atto i provvedimenti di cui all'articolo 13.

ARTICOLO 31

Le Assemblee di Sezione sono ordinarie e straordinarie; esse deliberano con le maggioranze stabilite dal primo comma dell'art. 20 e sono convocate dal Presidente di Sezione con adeguati mezzi di comunicazione oltre che con avviso esposto all'Albo, il tutto con preavviso di almeno di dieci giorni.

L'Assemblea ordinaria deve tenersi almeno una volta all'anno, in occasione dell'approvazione del Bilancio di Sezione.

Le Assemblee straordinarie sono convocate dal Consiglio di Sezione o su richiesta di almeno un terzo dei Soci iscritti alla Sezione che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 30. Le Assemblee di Sezione sono presiedute di diritto dal Presidente Generale (che può altresì convocarle in via straordinaria) o da un rappresentante da lui designato, componente la Giunta Esecutiva, ovvero da altro Socio avente particolari competenze valutate dal Presidente Generale medesimo.

ARTICOLO 32

I compiti dell'Assemblea di Sezione sono:

- a) dare direttive generali e deliberare su tutta l'attività della Sezione e degli organi direttivi della stessa;
- b) eleggere i componenti elettivi del Consiglio di Sezione, nonché il Comandante di Sezione;
- c) eleggere i rappresentanti della Sezione all'Assemblea Generale in ragione di tre ogni cinquanta iscritti;
- d) approvare i Bilanci annuali preventivi e consuntivi.

TITOLO 12 I CONSIGLI DI SEZIONE

ARTICOLO 33

Il Consiglio di Sezione è eletto dall'Assemblea di Sezione: dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri eletti, oltre che dal Comandante di Sezione. Partecipano inoltre ai lavori del Consiglio di Sezione, su invito del Presidente, ogni qual volta sia necessario affrontare questioni che richiedano particolari competenze e conoscenze, con diritto di parola per esprimere la loro opinione sugli argomenti posti in votazione:

- il Direttore Sanitario di Sezione;
- l'Assistente ecclesiastico di Sezione, laddove presente.

Il Consiglio di Sezione elegge nel suo seno:

- a) il Presidente di Sezione;
- b) il Vice Presidente di Sezione;
- c) il Segretario di Sezione;
- d) il Tesoriere di Sezione.

Il Consiglio di Sezione si raduna almeno una volta ogni tre mesi ed è convocato dal Presidente di Sezione, o quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti la Sezione.

Il Consiglio di Sezione è presieduto dal Presidente della Sezione stessa.

ARTICOLO 34

E' compito del Consiglio di Sezione:

- a) esaminare i Bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di Sezione;
- b) decidere dell'ammissione dei Soci;
- c) sostituire i Consiglieri eletti dimissionari o defunti (in numero massimo di due per ciascun mandato) attingendo in ordine progressivo dalla lista dei non eletti;
- d) sostituire i Grandi Elettori dimissionari o defunti attingendo in ordine progressivo dalla lista dei non eletti;
- e) deliberare sulla costituzione di Delegazioni nell'ambito del territorio della Sezione;
- f) nominare il Direttore Sanitario di Sezione.

Il Consiglio di Sezione può designare fra i Soci propri consulenti, con incarichi specifici non previsti dal presente Statuto, che rispondono del loro operato al Consiglio di Sezione medesimo.

TITOLO 13 I MEMBRI ELETTI

ARTICOLO 35

Il Presidente Generale.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione, sia nei confronti degli Associati che dei terzi.

Egli dà esecuzione ai deliberata dell'Assemblea Generale, del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva. Inoltre vigila e sovrintende alle funzioni degli uffici e dei servizi.

In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente Generale.

Per la gestione operativa degli uffici dell'Associazione, il Presidente Generale può avvalersi di un Direttore del quale stabilisce prerogative e funzioni.

ARTICOLO 36

Il Segretario Generale.

Ha la responsabilità organizzativa dell'Associazione, controlla e provvede al tesseramento, cura l'attività propagandistica generale, tiene il Registro dei Soci e coordina l'attività delle singole Sezioni, redige e conserva i verbali dell'Assemblea Generale e del Consiglio Generale, nonché quelli della Giunta Esecutiva.

ARTICOLO 37

Il Tesoriere Generale.

Oltre alle attribuzioni di Tesoriere, è responsabile della gestione

amministrativa dell'Associazione, tiene il controllo dello stato patrimoniale e vigila sull'andamento della gestione amministrativa delle Sezioni.

ARTICOLO 38

Il Comandante Generale.

E' scelto dalla Giunta Esecutiva tra i propri componenti eletti e cura il coordinamento delle attività dei Volontari delle Sezioni e dei loro Comandi.

ARTICOLO 39

Il Presidente di Sezione.

Rappresenta la Sezione localmente sul territorio di competenza, dà esecuzione ai deliberata dell'Assemblea e del Consiglio di Sezione, vigila e coordina le funzioni degli uffici della Sezione.

In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente di Sezione.

Il Presidente di Sezione, inoltre, unitamente al Tesoriere di Sezione, risponde della sana e prudente gestione delle risorse associative sezionali.

E' inoltre tenuto a verificare che ciascuno rispetti, nell'ambito della Sezione e della sua gestione, le norme statutarie e regolamentari interne nonché quelle civili, penali, amministrative e fiscali dello Stato, ivi comprese quelle sulla sicurezza.

Delle proprie attività risponde agli Organi Centrali dell'Associazione, fornendo tutte le informazioni e tutta l'assistenza atte a rendere possibile agli stessi di dare corso a tutti gli adempimenti cui sono tenuti.

ARTICOLO 40

Il Segretario di Sezione.

Ha la responsabilità organizzativa della Sezione ed è responsabile verso il Segretario Generale della tenuta del Registro dei Soci di Sezione; redige e conserva i verbali del Consiglio di Sezione.

ARTICOLO 41

Il Tesoriere di Sezione.

E' responsabile della gestione amministrativa della Sezione, tiene il controllo dello stato patrimoniale della Sezione stessa, è responsabile delle comunicazioni che vengono trasmesse dalla Sezione al Tesoriere Generale per la redazione del bilancio associativo nonché per gli adempimenti di legge facenti carico agli Organi Centrali dell'Associazione stessa.

Il Tesoriere di Sezione, inoltre, unitamente al Presidente di Sezione, risponde della sana e prudente gestione delle risorse associative sezionali.

E' inoltre tenuto a verificare che ciascuno rispetti, nell'ambito della gestione economica, patrimoniale ed amministrativa della Sezione, le norme statutarie e regolamentari interne, nonché quelle civili, penali, amministrative e fiscali.

ARTICOLO 42

Il Comandante di Sezione.

E' eletto dall'Assemblea dei Soci di Sezione e dura in carica tre anni. E' componente, con diritto di voto, del Consiglio di Sezione ed ha la responsabilità del coordinamento e funzionamento delle attività dei Volontari della Sezione.

TITOLO 14 I MEMBRI ASSISTENTI

ARTICOLO 43

Il Direttore Sanitario Generale.

E' nominato dal Consiglio Generale ai cui lavori partecipa, su invito del Presidente Generale, con diritto di parola; dura in carica fino alla scadenza

del medesimo Consiglio ovvero fino a dimissioni, revoca o sostituzione, ed ha i seguenti compiti:

- a. coordina l'attività dei Direttori Sanitari di Sezione;
- b. propone gli indirizzi generali dell'Associazione in materia sanitaria;
- c. fornisce le opportune indicazioni per ottemperare alle disposizioni ed ai provvedimenti emanati dalle Autorità Sanitarie;
- d. predispone i protocolli sanitari;
- e. predispone i programmi generali per i corsi interni di formazione e per i corsi di educazione sanitaria.

ARTICOLO 44

Il Direttore Sanitario di Sezione.

E' il medico che rappresenta il Direttore Sanitario Generale nell'ambito della Sezione, alle cui direttive si attiene.

E' responsabile della conduzione igienico-sanitaria della Sezione e sui suoi appartenenti, ed in particolare esercita la sorveglianza sul personale della Sezione.

Il Direttore Sanitario di Sezione è nominato dal Consiglio di Sezione.

TITOLO 15 SANZIONI DISCIPLINARI

ARTICOLO 45

Le sanzioni disciplinari, da adottarsi - con motivazione scritta, espressa in termini sintetici - a carico degli Associati, sono:

- a) l'ammonimento;
- b) la sospensione temporanea da ogni attività sociale con o senza la possibilità di frequentare i locali dell'Associazione;
- c) l'espulsione dall'Associazione.

Gli Organi disciplinari dell'Associazione sono i seguenti:

- a) il Consiglio Generale;
- b) la Commissione di Disciplina;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) i Consigli di Sezione;
- e) il Comandante Generale;
- f) i Comandanti di Sezione.

La Commissione di Disciplina è composta da membri designati, fra i Soci, dal Consiglio Generale ed è unica per tutta l'Associazione; i suoi componenti durano in carica fino a dimissioni.

La Commissione di Disciplina esercita un discreto controllo affinché tutti gli organi disciplinari inferiori compiano il loro dovere, ivi compreso quello di infliggere sanzioni.

A tale scopo essa è munita di ogni più opportuno potere ivi compreso quello ispettivo e quello di farsi rilasciare copie dei provvedimenti disciplinari.

Le norme che ordinano sia gli Organi che i provvedimenti disciplinari sono contenute nel Regolamento di Disciplina di cui all'art. 6.

TITOLO 16 IL PATRIMONIO

ARTICOLO 46

Il patrimonio dell'Associazione è unico ed è costituito da beni mobili ed immobili, dai proventi delle quote sociali, dalle eccedenze annuali di bilancio (coperta ogni spesa di gestione) non altrimenti utilizzate su delibera dell'Assemblea Generale, nonché dalle eventuali erogazioni, donazioni e lasciti fatti a qualunque titolo a favore dell'Associazione stessa, con specifica destinazione al patrimonio.

L'acquisto e l'alienazione dei beni mobili registrati sono demandati al Presidente Generale con firma libera, ovvero a persona delegata dal Consiglio Generale.

Del patrimonio dell'Associazione deve essere tenuto un inventario, aggiornato annualmente.

ARTICOLO 47

Il Bilancio Associativo.

Il Bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, deve essere presentato per l'approvazione all'Assemblea Generale entro il 30 Giugno di ciascun anno.

I Bilanci delle Sezioni, redatti nella forma di quello associativo, con il parere del Consiglio Generale, devono accompagnare le relazioni generali del Bilancio.

Nei casi previsti dalla Legge, l'Associazione è tenuta alla formazione, al deposito e alla pubblicazione del Bilancio Sociale di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 48

Il Bilancio di Sezione.

Il Bilancio di esercizio di ogni Sezione, redatto nella forma di quello Associativo, deve essere compilato alla fine di ogni esercizio finanziario e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea di Sezione.

Il Bilancio preventivo di Sezione deve essere compilato entro il 31 marzo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea di Sezione entro trenta giorni dall'approvazione del Consiglio di Sezione.

ARTICOLO 49

L'esercizio finanziario decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 50

La Giunta Esecutiva, alla scadenza del terzo anno dalla sua elezione, decade dall'incarico con l'Assemblea che approva l'ultimo Bilancio.

TITOLO 17 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 51

L'Associazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea Generale, espressamente convocata.

Lo scioglimento può essere deliberato col voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. La delibera di scioglimento prevede la nomina di uno o più Liquidatori. Il patrimonio residuo dovrà comunque essere devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti nello stesso od analogo settore e di identica ispirazione, sentito il competente Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

TITOLO 18 NORME GENERALI

ARTICOLO 52

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

F.to TRESOLDI CARLO VINCENZO

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo e relativi allegati nei miei atti, muniti delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.
Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale